CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PER TRE ANNI

CIG ZB0290FC06

INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA • Via Piero Gobetti 101 – 40129 BOLOGNA – Italia Tel. (+39) 051 639 9385 - Fax (+39) 051 639 9431
Stazione Radioastronomica • Via Fiorentina 3513- 40059 Medicina (BO) - Tel. (+39) 051 696 5811 - Fax (+39) 051 696 5810
e-mail: ammin@ira.inaf.it • PEC: inafirabo@pcert.postecert.it • www.ira.inaf.it
INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA NOTO • Stazione Radioastronomica Contrada Renna Bassa Loc. Case di Mezzo - 96017 NOTO (SR)
Tel. (+39) 0931 824111 - Fax (+39) 0931 824122
e-mail: amministrazione.noto@ira.inaf.it • PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it • www.noto.ira.inaf.it
Codice Fiscale 97220210583 – Part. IVA 06895721006

INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA • Via Piero Gobetti 101 – 40129 BOLOGNA – Italia Tel. (+39) 051 639 9385 - Fax (+39) 051 639 9431
Stazione Radioastronomica • Via Fiorentina 3513- 40059 Medicina (BO) - Tel. (+39) 051 696 5811 - Fax (+39) 051 696 5810
e-mail: ammin@ira.inaf.it • PEC: inafirabo@pcert.postecert.it • www.ira.inaf.it
INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA NOTO • Stazione Radioastronomica Contrada Renna Bassa Loc. Case di Mezzo - 96017 NOTO (SR)
Tel. (+39) 0931 824111 - Fax (+39) 0931 824122
e-mail: amministrazione.noto@ira.inaf.it • PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it • www.noto.ira.inaf.it
Codice Fiscale 97220210583 – Part. IVA 06895721006

Sommario

Generalità 4

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto 4

Articolo 2 – Importo a base d'appalto 4

Articolo 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 5

Articolo 4 – Cauzione 5

Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio 6

5.1 Manutenzione dei prati 6

5.2 Manutenzione alberi e arbusti 7

5.3 Manutenzione delle siepi 7

5.4 Diserbo della pavimentazione e dei bordi muro 7

5.5 Pulizia delle aree 7

5.6 Smaltimento dei rifiuti 7

5.7 Attrezzature e materiali. 8

5.8 Maestranze 8

Articolo 6 – Relazioni di servizio 8

Articolo 7 – Verifiche di conformità del servizio 9

Articolo 8 – Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 9

8.1 Sopralluogo 9

Articolo 9 – Direzione e controllo dell'esecuzione 10

Articolo 10 – Pagamenti 10

Articolo 11 – Stipula del contratto 11

Articolo 12 – Obblighi di riservatezza e privacy 12

Articolo 13 – Sospensione dell'esecuzione dell'appalto 12

Articolo 14 – Inadempimenti e penali 13

Articolo 15 – Risoluzione per inadempimento e recesso 14

Articolo 16 – Recesso per adesione a nuova convenzione CONSIP 15

Articolo 17 – Codice di comportamento 16

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e modalità di cessione dei crediti 16

Articolo 19 – Subappalto 16
Articolo 20 – Tutela giurisdizionale 17
Articolo 21 – Dati fiscali committenza 17
Articolo 22 – Trattamento dati personali 17
Articolo 23 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente 18
23.1 – Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale 18
23.2 – Informazioni sui rischi specifici 19
Articolo 24 – Clausola anti pantouflage 19
Articolo 25 – Clausola di chiusura 19
ALLEGATI 19
VEDUTA AEREA DEL SITO 21

Generalità

Il presente capitolato viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore avrà quale Referente Unico del contratto, per la Stazione Appaltante, un incaricato designato dalla Direzione dello "***ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA***".

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del ***servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde per tre anni***, con le modalità e periodicità previste dagli articoli successivi, dello "***INAF - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA – SEDE DI NOTO***".

L'obiettivo prefissato è la valorizzazione complessiva dell'intero sistema di area a verde tramite una strategia d'interventi di manutenzione programmata che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento di standard adeguati alle aspettative del committente. Nella denominazione *"aree a verde"* sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde e qualunque coltura arborea o floreale.

Si fa presente che sono a carico dell'aggiudicatario tutti i prodotti di consumo quali semi, terriccio, ammendanti, concimi, insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle varie attività.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario la raccolta, il trasporto e lo smaltimento a norma di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi oggetto delle lavorazioni.

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è escluso il tacito rinnovo.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione della univocità della sede del servizio.

Articolo 2 – Importo a base d'appalto

L'importo a base d'asta per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato è pari a € 21.554,60 (IVA esclusa), di cui (non soggetti a ribasso d'asta) € 600,00 per costi relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza (DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze).

L'importo è così ripartito:

- Attività di manutenzione straordinaria *una tantum*, per il ripristino del decoro delle aree a verde € 5000,00 (IVA esclusa);
- Servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde per tre anni €15.954,60 +i.v.a.

L'importo soggetto a ribasso è quindi pari a € 20.954,60 al netto dell'IVA.

L'offerta economica dovrà essere indicata compilando l'Allegato A, con i relativi dettagli.

Articolo 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'affidamento in oggetto avverrà mediante Richiesta di Offerta sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. La Richiesta di Offerta sarà aggiudicata al minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'importo presunto a base d'asta del servizio è pari a € 21.554,60 (IVA esclusa).

Articolo 4 – Cauzione

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto è obbligato a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, del documento

rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio

L'affidatario dovrà provvedere, con la massima cura e diligenza, all'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le prescrizioni di seguito specificate. In generale l'affidatario si impegna allo svolgimento di tutte quelle attività di manutenzione, cura e prevenzione atte ad assicurare il decoro, la buona conservazione e la valorizzazione degli spazi e dei beni oggetto dell'affidamento.

Le eventuali difformità potranno comportare le applicazioni di penali, così come previsto dall'articolo di riferimento del presente capitolato. Gli interventi di seguito riportati e le modalità di realizzazione degli stessi costituiscono le obbligazioni minime cui è tenuto l'affidatario.

Le attività riguarderanno:

- Area a verde per circa 12.525 m^2;
- Alberi e arbusti per una quantità di circa 80 unità di varie specie;
- Siepe per circa 400m lineari.

Si specifica che il primo intervento di manutenzione, non incluso nel canone trimestrale, dovrà essere eseguito immediatamente a seguito della stipula del contratto e dovrà includere tutti gli interventi utili a riportare le aree a verde, gli alberi, gli arbusti le siepi, e tutta la vegetazione presente nel sito, ad uno stato di ordinario decoro.

5.1 Manutenzione dei prati

Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite con frequenza diversa secondo lo stato vegetativo della coltre erbosa. ***Il loro numero, che potrà variare secondo le stagioni, può essere indicato in almeno 6 interventi annui.***

Lo sfalcio dovrà comprendere la contemporanea eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive, erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoli delle aiuole o sottochioma ad alberi e arbusti e comunque dove la loro crescita reca danno, anche estetico, al patrimonio verde.

Nel caso di mancata eliminazione di specie arboree infestanti il committente provvederà a darne segnalazione all'impresa, ordinando di eseguire l'intervento entro le 24 ore. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo.

L'aggiudicatario dovrà asportare entro ventiquattro ore dall'esecuzione dello sfalcio i materiali di risulta dello sfalcio stesso e gli eventuali rifiuti recuperati. La mancata asportazione comporterà l'applicazione di una penale.

5.2 Manutenzione alberi e arbusti

Potatura e regolarizzazione di piante o alberi, di siepi e arbusti tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ogni specie arborea. La potatura avrà lo scopo di mantenere la forma delle piante, di regolarne l'accestimento, di sconfiggere gli agenti patogeni.

Per quanto riguarda gli arbusti, la potatura dovrà essere operata con tagli necessari al mantenimento della forma, effettuati nella parte alta della pianta per favorire il rigetto nella parte basale del fusto. Di regola dovrà essere praticato un intervento massivo a fine autunno, mentre un secondo intervento, volto per lo più a eliminare le parti secche e/o parassitiate, dovrà essere effettuato a fine estate. Nel corso della primavera e dell'estate dovranno essere inoltre praticati gli interventi correttivi necessari.

5.3 Manutenzione delle siepi

L'affidatario dovrà provvedere, con cadenza trimestrale, alla potatura delle siepi nonché all'eventuale rinfoltimento nelle aree in cui si è essiccata.

L'altezza della siepe, costituita da filari di Alloro, non deve superare il metro (1m) di altezza e deve mantenere una forma di tipo geometrico, regolare.

5.4 Diserbo della pavimentazione e dei bordi muro

L'affidatario provvederà, durante ogni intervento, a diserbare la pavimentazione e i bordi dei muri rientranti nel perimetro di proprietà della Stazione Appaltante. La diserbatura dovrà interessare anche i bordi muri perimetrali.

5.5 Pulizia delle aree

Al termine di qualsiasi attività il personale dell'affidatario dovrà provvedere alla pulitura delle zone interessate dagli interventi, comprese le aree circostanti, nonché alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di quanto residuo da pulizia e potature.

5.6 Smaltimento dei rifiuti

Sarà obbligo dell'affidatario effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto dell'appalto. Saranno a completo carico dell'affidatario gli oneri per la raccolta e il trasporto ai centri di smaltimento, dei rifiuti

vegetali derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde di cui al presente capitolato, nonché il costo di smaltimento finale.

5.7 Attrezzature e materiali.

Saranno a completo carico dell'operatore economico, nell'espletamento del servizio, le attrezzature elettromeccaniche e manuali, i materiali d'uso, nonché i necessari prodotti di consumo, sia quelli generici sia quelli specifici e propri dell'attività oggetto della prestazione (fertilizzanti, antiparassitari, terriccio e terreni vegetali e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del servizio).

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche del servizio di gestione del verde, tecnicamente efficienti, in ottimo stato di manutenzione e conformi agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.

5.8 Maestranze

L'affidatario sarà tenuto a nominare un responsabile del servizio, in possesso di adeguate competenze tecniche, con funzioni di coordinatore delle attività di manutenzione e di referente nei rapporti con il committente, per la parte operativa, responsabile, altresì, del rispetto della sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi.

Alla Stazione Appaltante dovrà essere comunicato preventivamente l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per tempo.

Il personale addetto dovrà possedere adeguata professionalità in relazione alle mansioni che andrà ad assumere e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare indumenti da lavoro adeguati alle mansioni svolte nonché utilizzare dispositivi di protezioni individuali obbligatori, mantenendo un contegno decoroso e irreprensibile.

L'aggiudicatario imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'aggiudicatario.

Il committente avrà facoltà di richiedere all'impresa l'allontanamento dei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lamentele e abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, inadempiente ai doveri di sicurezza o norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

Articolo 6 – Relazioni di servizio

Tutte le attività svolte durante l'espletamento del servizio, oggetto del capitolato, dovranno essere annotate su un apposito modulo da consegnare al termine degli interventi. In tale modulo vanno riportati gli interventi effettuati, eventuali annotazioni, segnalazioni di criticità riscontrate e i relativi provvedimenti adottati o da adottare.

Articolo 7 – Verifiche di conformità del servizio

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. La Stazione Appaltante procederà al controllo del servizio, avvalendosi dei propri incaricati, verificandone la corretta esecuzione. In ogni caso si potrà procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso ad ulteriori verifiche.

Il Direttore dell'esecuzione segnalerà tempestivamente, all'esecutore, le prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali il quale dovrà provvedere a renderle idonee, a sue spese.

Qualora l'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di, oltre la previsione delle penali, provvederne direttamente o a mezzo terzi, addebitandone il costo all'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il direttore lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione in relazione al capitolato.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell'art. n. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore dell'esecuzione il quale sottoscrive il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 8 – Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

Ad integrazione di quanto previsto dal presente capitolato tecnico e da tutta la documentazione in esso menzionata e richiamata, l'Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri:

- Sopralluogo;
- Rilievi ed attrezzature ritenute necessari al perfetto svolgimento del lavoro;
- Materiale di consumo correlato con l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

8.1 Sopralluogo

È fatto obbligo di effettuare, previa richiesta di appuntamento per sopralluogo di presa visione, una valutazione delle attività da compiere per l'espletazione del servizio oggetto del presente capitolato. Per procedere alla richiesta di appuntamento è necessario compilare il modulo "Richiesta di appuntamento per il sopralluogo di presa visione", allegato al presente, ed inoltrarlo all'indirizzo e-mail: amministrazione.noto@ira.inaf.it.

Nel caso in cui l'Operatore Economico partecipante, avesse già tenuto il sopralluogo nella precedente procedura di Trattativa Diretta, non sussiste obbligo di nuovo sopralluogo.

Articolo 9 – Direzione e controllo dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del contratto, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al contratto medesimo, è il Dott. Pietro Antonio Cassaro (tel.: 0931/824131; email: pietro.cassaro@inaf.it).

Questi assumerà la funzione di Referente Unico raffigurando il ruolo d'interlocutore unico tra le parti. Tutte le comunicazioni verranno inoltrate a tale Referente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento dei servizi; qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione del servizio, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, inoltre si riserva la facoltà di intervenire richiedendo all'Appaltatore una verifica immediata dello sviluppo delle attività.

Nel caso in cui le difformità riscontrate siano tali da causare danni di qualsiasi genere all'impianto e/o pericolo ai lavoratori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere immediatamente le attività e di applicare le penali di cui al disciplinare di gara.

Articolo 10 – Pagamenti

Il pagamento del servizio eseguito sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall' operatore economico, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il pagamento dell'importo della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'ente committente, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio. Tale termine è previsto per espletare la necessaria verifica della regolare esecuzione del servizio.

Si fa presente che l'INAF – Istituto di Radioastronomia – Sede di Noto è soggetto all'applicazione della scissione dei pagamenti (art. 17 ter del DPR 633/72).

Le fatture emesse nei confronti del l'INAF – Istituto di Radioastronomia – Sede di Noto dovranno quindi contenere la scissione dell'IVA.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

La fatturazione dovrà seguire il regolare svolgimento della prestazione. Inoltre, la committenza, dopo l'avvenuto protocollo, inoltrerà agli enti previdenziali la prescritta richiesta di regolarità contributiva (DURC), che in caso di irregolarità interrompe i termini di cui sopra e si attiverà l'intervento sostitutivo. Fino a tale termine di gg. 30, non potranno decorrere gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002.

La misura di eventuali interessi moratori è stabilita ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 231/2002 e s.m.i.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dichiarato dall'operatore economico aggiudicatario e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà, a pena nullità, formalmente assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 per sé o per gli aventi causa.

La fatturazione avverrà in rate trimestrali di importo pari ad 3/12 del valore del canone complessivo.

L'importo inerente l'attività di manutenzione straordinaria una tantum, per il ripristino del decoro delle aree a verde, verrà l'liquidato a seguito dell'intervento stesso, come da condizioni inerenti i pagamenti, ed in unica soluzione.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione dovranno essere effettuati entro 30 giorni data ricevimento fattura. Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) annuo.

L'ultima rata sarà fatturata una volta redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso il certificato finale di regolare adempimento.

Il certificato di pagamento relativo all'ultima rata verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, tale ritenuta è sottoposta a regime IVA ossia l'IVA in fattura è calcolata nel seguente modo:

IVA CALCOLATA SULL'IMPORTO DA PAGARE COME BASE IMPONIBILE

IMPONIBILE-RITENUTA 0,50%=IMPORTO DA PAGARE

La ritenuta sarà fatturata a fine contratto comprensiva di IVA.

Articolo 11 – Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato attraverso l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore e inoltre il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'Imposta di bollo.

In particolare, l'Operatore economico assolverà all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 oppure chiederà all'Istituto Nazionale di Astrofisica che assolva l'imposta di bollo in modo virtuale e che il relativo importo, che resta a proprio carico, sia rimborsato con versamento tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) IBAN IT69S0100503309000000218500.

Articolo 12 – Obblighi di riservatezza e privacy

L'operatore economico e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Operatore economico si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni della Stazione Appaltante, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

L'Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13 – Sospensione dell'esecuzione dell'appalto

L'Operatore economico non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione appaltante. La violazione di tale disposizione costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno.

In tale evenienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Operatore economico per tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano - temporaneamente - la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, di ragioni di pubblico interesse o necessità, la Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 107 (Sospensione) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 – Inadempimenti e penali

Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando l'Operatore economico ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato alla Stazione Appaltante, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 36 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato.

Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato;
- inosservanza degli orari concordati per lo svolgimento del servizio;
- non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di attivazione del servizio;

- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito;
- comportamento scorretto o sconveniente, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Articolo 15 – Risoluzione per inadempimento e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Operatore economico delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
c) cessione del contratto;
d) subappalto non autorizzato;
e) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
f) frode nell'esecuzione della prestazione;
g) mancata presa in consegna del servizio da parte dell'Operatore economico o mancato inizio del servizio;
h) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
i) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle "Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA".

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare all'Operatore economico, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti dello stesso Operatore economico, anche se non gravi.

In caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 13 (Recesso) delle "Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA" e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Operatore economico aggiudicatario per iscritto, mantenendo indenne lo stesso Operatore economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata all'Operatore economico formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, l'Operatore economico è comunque tenuto a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 16 – Recesso per adesione a nuova convenzione CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. Lgs. n. 95/2012 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

Articolo 17 – Codice di comportamento

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e modalità di cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, restano fermi gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sia per l'Operatore economico aggiudicatario sia per il Cessionario.

La cessione dei crediti può avvenire solo dopo la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti della Stazione appaltante per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 19 – Subappalto

Nel caso in cui l'Operatore economico si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante, nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo e solo se il Contraente si è avvalso di tale facoltà in sede di offerta.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a tutte le clausole contrattuali previste dal presente Capitolato e dall'ulteriore documentazione di gara.

In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall'art. 19 (Subappalto) delle "Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA".

Articolo 20 – Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Catania.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Capitolato tecnico.

Articolo 21 – Dati fiscali committenza

I dati fiscali della committenza sono i seguenti:

INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA – SEDE DI NOTO

Contrada Renna Bassa snc

96017 NOTO (SR)

Codice Fiscale - 97220210583

P.IVA - 06895721006

Codice Ufficio - UNGCF4

Articolo 22 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"), le Parti si impegnano a rispettare il carattere riservato dei dati personali di cui entreranno eventualmente in possesso e a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente contratto ed alla gestione del relativo rapporto contrattuale tra esse in essere.

Tenuto conto delle finalità dei trattamenti come sopra illustrate, il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per le Parti di svolgere le attività previste dal presente contratto.

I dati personali di cui al precedente comma 1, relativi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ai dipendenti, ai collaboratori, ai rappresentanti e agli incaricati di ciascuna Parte (cc.dd. interessati), non saranno ceduti a terzi e saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto ed alla gestione dei relativi rapporti contrattuali.

In ogni caso, alle Parti è garantita, ai sensi dell'articolo 12 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", la possibilità di esercitare il diritto:

- di accesso ai dati personali (articolo 15);
- di chiedere ed ottenere la rettifica (articolo16) o la cancellazione dei Dati Personali raccolti per la stipula, l'esecuzione e la gestione del presente contratto (articolo 17) o la limitazione dei relativi trattamenti (articolo 18);
- alla portabilità dei dati (articolo 20);
- di opporsi al trattamento (articolo 21);
- di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (articolo 13, paragrafo 2, lett. d) – Garante per la protezione dei dati personali – P.zza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma – e-mail garante@gpdp.it – PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail ai seguenti indirizzi:

- per i diritti da far valere nei confronti dell'INAF: Responsabile della Protezione dei Dati (Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma; E-mail: rpd@inaf.it; PEC: rpd-inaf@legalmail.it).

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti. Le eventuali modifiche garantiranno, in ogni caso, la piena tutela dei diritti degli interessati. Ove venissero apportate modifiche che possano limitare le garanzie a tutela dei dati degli Interessati o i loro diritti rispetto alla versione attuale, prima che il trattamento dei dati abbia inizio secondo le nuove modalità, gli interessati verranno prontamente informati attraverso i contatti forniti alle Parti e verrà garantito il diritto di modificare il consenso.

Articolo 23 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

23.1 – Informazione e formazione dei lavoratori e Dispositivi di protezione individuale

L'Operatore economico, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, deve:

A) provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
B) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.

23.2 – Informazioni sui rischi specifici

La Stazione appaltante, attraverso il Direttore dell'esecuzione deve fornire preventivamente all'Operatore economico dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto del presente Capitolato; ciò per consentire l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.

L'Operatore economico si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Articolo 24 – Clausola anti pantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 c. 16-ter del D. Lgs 165/2001: l'Operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'INAF che si trovano nella condizione di limitazione temporale della libertà' negoziale, pena nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione INAF non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri

Articolo 25 – Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

ALLEGATI

È da considerarsi parte integrate e imprescindibile della presente specifica tecnica la seguente documentazione allegata:

- Allegato 1 – Richiesta di appuntamento per il sopralluogo di presa visione.
- Allegato 2 – Veduta aerea del sito.

“ALLEGATO 1”

Spett.le
INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA
SEDE DI NOTO
Contrada Renna Bassa snc
96017 NOTO (SR)

Oggetto: Richiesta di appuntamento per il sopralluogo di presa visione per il **servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde per tre anni**, dell’INAF – Istituto di Radioastronomia - Stazione radioastronomica di Noto.

Il sottoscritto_____, nato a _____il_____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di _____, e legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, di seguito denominata “Operatore Economico”, al fine di poter partecipare alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare procedere, alla valutazione del servizio che si intende offrire alla Stazione Appaltante, secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico,

CHIEDE

appuntamento per effettuare il sopralluogo per prendere visione per l’espletazione per il servizio in oggetto al presente allegato 1. A tal proposito resta in attesa che venga confermata la data e l’orario previsto per il suddetto appuntamento.
È consapevole che tutti gli oneri relativi al sopralluogo sono a carico dell’Operatore Economico, che provvederà a seguire scrupolosamente le indicazioni impartite dal personale dell’Istituto di Radioastronomia – Sede di Noto.
Si riportano, di seguito, i nominativi degli incaricati per l’effettuazione del sopralluogo:

1. _____
2. _____
3. _____

_____, li _____

FIRMA

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _____

Allegati: copia documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia documento di identità degli incaricati del sopralluogo.

VEDUTA AEREA DEL SITO

INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA • Via Piero Gobetti 101 – 40129 BOLOGNA – Italia Tel. (+39) 051 639 9385 - Fax (+39) 051 639 9431
Stazione Radioastronomica • Via Fiorentina 3513- 40059 Medicina (BO) - Tel. (+39) 051 696 5811 - Fax (+39) 051 696 5810
e-mail: ammin@ira.inaf.it • PEC: inafirabo@pcert.postecert.it • www.ira.inaf.it
INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA NOTO • Stazione Radioastronomica Contrada Renna Bassa Loc. Case di Mezzo - 96017 NOTO (SR)
Tel. (+39) 0931 824111 - Fax (+39) 0931 824122
e-mail: amministrazione.noto@ira.inaf.it • PEC: inafiranoto@pcert.postecert.it • www.noto.ira.inaf.it
Codice Fiscale 97220210583 – Part. IVA 06895721006